

RIFIUTI SPECIALI

Il d.l. 389/97, aggiornando il precedente 22/97, impone ai titolari di studi medici di procedere allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante una convenzione con ditta specializzata regolarmente autorizzata imponendo la raccolta degli stessi in appositi contenitori che se non superano i 200 litri si possono tenere nello studio massimo per un mese trattandoli con appositi disinfettanti.

La legge prevede, inoltre la tenuta di un apposito registro di carico e scarico dove trascrivere i dati della ricevuta rilasciata dalla ditta incaricata alla raccolta.

E' espressamente vietato miscelare i rifiuti comuni con quelli sanitari. Sono previsti controlli da parte delle Province e dei Carabinieri con sanzioni sia amministrative che penali per i trasgressori.

I rifiuti sono classificati secondo la loro origine, in urbani e speciali e, secondo la loro pericolosità, in pericolosi e non pericolosi. I rifiuti di origine sanitaria sono considerati speciali sulla base della provenienza e gran parte di essi anche pericolosi in relazione al rischio infettivo.

I rifiuti sanitari speciali e pericolosi più frequentemente prodotti negli studi medici sono:

- materiali monouso (siringhe, abbassalingua, guanti, speculi, auricolari, provette, pipette, ecc.);
- materiali di medicazione (garze, bende, cotone, cerotti, ecc.);
- rifiuti pungenti o taglienti (aghi, lancette punge dito, bisturi, ecc.);
- set per infusione;
- residui anatomici;

Un prima interpretazione della legge ci aveva indotto a ritenere che anche noi, pediatri di famiglia, così come i colleghi di Mg, che già avevano provveduto a dare la stessa indicazione, eravamo soggetti al rispetto di queste norme. Successivamente sono intervenuti dei chiarimenti ed una nota dello Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute della Regione Lazio diramava una circolare in cui rifacendosi ad un documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni con data 23.4.98, che non menziona gli studi privati dei medici di Mg e dei Pdf tra i produttori di rifiuti sanitari, conclude affermando "che non si applicano nei loro confronti le disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti sanitari". Tuttavia in alcune Regioni la legge è stata interpretata in modo diverso. In attesa di chiarimenti definitivi si ritiene opportuno che chi ancora non l'ha fatta , attenda prima di stipulare la convenzione con la ditta specializzata alla raccolta.

Da notizie ufficiose assunte presso il Comando Regionale dei Carabinieri addetti al controllo, ci è stato dichiarato che i nostri ambulatori non verranno controllati sotto questo aspetto; sono affermazioni assolutamente informali date per telefono comunque ritenute attendibili.